

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Manifestazione di interesse ai fini dell'affidamento diretto per il servizio di accoglienza, assistenza e reperimento alloggi per studenti partecipanti ai programmi di mobilità internazionale dell'Università di Pavia

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Università di Pavia, al fine di rafforzare la dimensione internazionale della didattica e della ricerca, deve offrire servizi di accoglienza agli ospiti internazionali che trascorrono un periodo presso le strutture universitarie per studio, tirocinio, attività didattiche, di ricerca o per qualsiasi altra attività connessa ai fini istituzionali dell'Ateneo.

ART. 2 - DESTINATARI

I destinatari del servizio (d'ora in avanti "utenti") sono gli studenti in entrata all'Università di Pavia (d'ora in avanti "Università") nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale per crediti (programmi di scambio) o per titoli (double e Joint degree) con particolare priorità nei confronti di studenti con minori opportunità.

Il numero degli studenti che partecipa a programmi di mobilità internazionale potenzialmente interessati è di circa 600 all'anno e la loro permanenza presso l'Università di Pavia avrà durata variabile (indicativamente da un minimo di 2 ad un massimo di 12 mesi).

L'arrivo degli studenti è concentrato in due periodi: settembre e ottobre (studenti in mobilità per l'anno intero e il primo semestre) e febbraio (studenti in mobilità per il secondo semestre).

ART. 3 - UBICAZIONE STRUTTURE ACCOGLIENZA

Le strutture devono essere situate nel Comune di Pavia e nei comuni limitrofi con priorità nelle aree dove sono dislocate le sedi dell'Università.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI

I posti alloggio possono essere delle seguenti categorie:

- a) camere in appartamenti privati,
- b) appartamenti privati che il gestore riuscirà a reperire sul mercato locale;
- c) camere singole, doppie o triple, collocate all'interno di studentati, residenze o strutture similari, che il gestore riuscirà a reperire sul mercato locale;
- d) camere in bed and breakfast, in alberghi, posti letto in camerata in ostelli o strutture similari, per le permanenze di breve durata.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio si compone del complesso integrato delle prestazioni di seguito descritte:

- a) **reperimento alloggi e posti letto** di diverso tipo con l'obiettivo di creare un incontro tra la domanda e l'offerta di tipologie abitative adatte alla residenzialità universitaria, raccogliendo e rendendo disponibile l'offerta del mercato. Tutti i posti alloggio offerti devono essere previamente verificati dallo staff del gestore attraverso un sopralluogo. Inoltre, il gestore deve verificare tramite dichiarazione del proprietario o detentore a vario titolo dell'alloggio, che l'alloggio stesso ottemperi alle specifiche disposizioni di legge

previste, per ciascuna tipologia di alloggio, dall'ordinamento vigente e, in particolare, dalle norme di tutela della sicurezza.

- b) assistenza nella fase precontrattuale e contrattuale.** Il gestore dovrà fornire mediante uno sportello virtuale (attraverso e-mail e sistemi di messaggistica istantanea) supporto (ad esempio nella ricerca dell'alloggio e nella stipula ed esecuzione del contratto) e consulenza legale (ad esempio sulle tipologie di contratto, sulla normativa vigente in materia e sugli aspetti procedurali e fiscali) sia per fornitori di alloggio che per utenti, nella fase di pubblicazione delle offerte/ricerca alloggio, stipula e gestione dei contratti. Il supporto e la consulenza legale dovranno essere forniti a tutti gli utenti beneficiari del servizio, anche in caso di uso parziale dello stesso, ad esempio quando abbiano autonomamente reperito l'alloggio.
- c) accoglienza e monitoraggio dello studente dall'arrivo alla partenza.** Lo studente all'arrivo dovrà essere accompagnato all'alloggio, quindi seguito in tutte le pratiche necessarie (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, denuncia di cessione di fabbricato, apertura utenze, ecc.). Allo studente dovrà altresì essere comunicato un numero di telefono per le emergenze e le informazioni utili all'inserimento nella vita universitaria pavese. Il gestore dovrà fornire assistenza personale ai beneficiari su appuntamento, nei casi in cui si renda necessaria. L'assistenza personale consiste nel supporto già previsto attraverso lo sportello virtuale erogato in presenza, nell'assistenza linguistica e pratica all'utente, durante la fase di scelta dell'alloggio e nel contatto con il proprietario o fornitore dell'alloggio e durante le fasi di stipula, esecuzione e termine del contratto. L'assistenza pratica potrà spingersi fino all'accompagnamento dell'utente presso le varie strutture e presso i vari proprietari, qualora risulti la necessità (da valutare, a cura del gestore, caso per caso) con particolare attenzione alle carenze linguistiche e alla presenza di utenti con minori opportunità. Eventuali problematiche e/o contenziosi insorti tra studenti in mobilità e proprietari degli alloggi dovranno essere gestiti e risolti in autonomia dall'affidatario, senza alcun coinvolgimento materiale dell'Università di Pavia, la quale si limiterà a ricevere dei report informativi circa il percorso di risoluzione finale delle problematiche suddette.
- d) predisposizione di una piattaforma** con possibilità di prenotazione e pagamento a distanza online. Il gestore dovrà raccogliere le proposte di alloggio e creare una banca dati di offerte di posti alloggio da fornire agli utenti, fin da prima dell'arrivo in Italia. Ogni offerta deve contenere tutte le informazioni utili e costantemente aggiornate per la scelta informata e consapevole da parte degli utenti: descrizione del posto alloggio con foto o video, descrizione della struttura nella quale il posto alloggio è collocato, indirizzo della struttura, geolocalizzazione, prezzo richiesto per l'alloggio, contatti dei fornitori ecc. La corrispondenza tra le informazioni pubblicate e le reali caratteristiche degli alloggi deve essere verificata. La banca dati deve essere esclusivamente dedicata ai beneficiari del servizio indicati in premessa. Attraverso la piattaforma web l'utente potrà:
- selezionare l'alloggio adeguato alle proprie necessità;
 - ottenere informazioni sulle tipologie di contratto e visualizzare la modulistica, secondo la normativa vigente;
 - prenotare on-line un alloggio con pagamento anticipato con sistemi di pagamento online (ad esempio: carta di credito, carta prepagata o ricaricabile, PayPal, bonifico bancario);
 - avere informazioni utili ai fini del soggiorno a Pavia e nelle zone limitrofe
 - conoscere il gestore del presente servizio, nonché come contattarlo o raggiungerlo.
- e) predisporre campagne di comunicazione e marketing specifiche** a favore dei candidati in arrivo presso l'ateneo **e disporre di un servizio di front-office** in linea con il Codice Etico dell'Università di Pavia.

Rimane inteso che il servizio può essere:

- erogato anche con l'intermediazione degli Uffici dell'Università (d'ora in poi "Uffici") che curano l'accoglienza degli studenti internazionali in arrivo tramite accordi internazionali;
- è offerto agli utenti in modo gratuito, fermo restando che il costo dell'alloggio è a carico degli utenti
- non possono inoltre essere imposti oneri a carico dei fornitori di alloggi per l'attività di pubblicizzazione delle offerte, di intermediazione e di supporto incluso quello legale.

ART. 6 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E NORME DI PUBBLICA SICUREZZA

Il gestore deve fornire, agli utenti di cittadinanza non dell'Unione Europea, la dichiarazione circa la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio, che costituisce il presupposto per il rilascio del visto di ingresso in Italia da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza. A tal fine, il gestore verrà contattato dall'utente di cittadinanza non dell'Unione Europea, prima del suo arrivo in Italia. Il gestore, dopo aver controllato che l'utente risulti tra i beneficiari del servizio oggetto del presente capitolato provvederà, entro sette giorni dalla richiesta, all'invio all'utente della dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione può essere generica, di disponibilità del supporto del servizio alloggio oppure specifica se redatta dopo la prenotazione di un alloggio, con l'esatta indicazione dello stesso.

ART. 7 - BANCA DATI ALLOGGI, PIATTAFORMA E SERVIZIO DI ASSISTENZA

Per l'esecuzione del servizio alloggio, il gestore deve predisporre i seguenti strumenti di lavoro:

- a) banca dati di offerte alloggi;
- b) piattaforma web con possibilità di prenotazione on-line;
- c) sportello virtuale e fisico;
- d) servizio di assistenza personale.

Il gestore si impegna a mettere a disposizione dell'Università una versione demo della piattaforma web entro 20 (venti) giorni dall'avvio del servizio o dalla stipula del contratto.

ART. 8- LIVELLO DI SERVIZIO

Il gestore deve raggiungere nel corso del primo anno di attività la quota di 400 posti letto e negli anni successivi la quota di 450, messi a esclusiva disposizione dei beneficiari indicati nelle premesse, a prescindere dal numero di volte in cui il posto letto è offerto durante lo stesso anno. Il gestore per ogni anno fornirà l'elenco dei posti letto messi a disposizione e l'Università di Pavia si riserverà di fare dei controlli sui contratti per essi stipulati.

ART. 9 - COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA'

Il gestore dovrà collaborare con gli Uffici competenti dell'Università e coordinare il servizio alloggio con gli altri servizi di gestione amministrativa, di accoglienza e assistenza offerti da strutture universitarie o da terzi, a favore degli utenti internazionali in linea con i regolamenti e il codice etico dell'ateneo.

ART. 10 - ONERI DELL'UNIVERSITA'

Per permettere l'organizzazione efficace del servizio oggetto del presente capitolato l'Università si impegna a collaborare con il gestore e a fornire tutte le informazioni utili all'organizzazione del servizio. L'Università si impegna a collaborare con il gestore per l'identificazione degli utenti beneficiari fornendo l'accesso diretto ai sistemi informativi di gestione degli utenti o tramite l'invio di liste nominative o tramite verifica diretta presso Uffici. Considerata l'esigenza degli utenti di reperire un alloggio con largo anticipo rispetto all'arrivo in Italia, non è possibile verificare a priori per tutti gli utenti la qualità di beneficiario del servizio. Una parte dei controlli potrà essere effettuata solo in itinere o a posteriori.

ART. 11 – VALORE ECONOMICO DEL SERVIZIO

Il valore economico massimo annuo stimato a base dell'affidamento è fissato in complessivi € 30.000,00=. (IVA esclusa), per un ammontare complessivo quadriennale pari a € 120.000,00=. (IVA esclusa). L'importo effettivo del contratto sarà pari all'offerta economica presentata dall'affidatario.

Nel caso in cui l'affidatario del contratto riesca a superare la quota annua di utenti indicata all'art. 8, l'Università corrisponderà un importo aggiuntivo di € 50 per ogni utente successivo soddisfatto, fino ad un importo massimo di € 5.000/anno.

ART. 12 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha durata totale quadriennale.

Il servizio deve essere pienamente disponibile, con apertura della sede, anche per il mese di agosto.

ART. 13 - INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ

In caso di imprevista e temporanea interruzione dell'attività, il gestore si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Università. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Si intende per forza maggiore ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile ad una loro colpa o negligenza, che impedisca ad una delle parti di adempiere ad uno degli obblighi derivanti dal contratto, senza possibilità di ovviare a tale impedimento nonostante tutta la diligenza dispiegata. Se una delle parti si trova in un caso di forza maggiore, ne avvisa senza indugio e nel più breve tempo possibile l'altra parte, precisando la natura, la durata possibile e gli effetti prevedibili di tale avvenimento. Il Direttore dell'esecuzione del contratto in tal caso potrà adottare le misure ritenute opportune. Nel caso di interruzione del servizio per cause diverse dalla forza maggiore, l'Università si riserva il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'applicazione delle penali. Per la sospensione e la ripresa dell'esecuzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs 36/2023.

ART. 14 - RAPPRESENTANZA DEL GESTORE

Per la regolare esecuzione, il gestore, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare un referente unico per la gestione del rapporto contrattuale con l'Università e per la gestione tecnica del servizio, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale del gestore stesso. L'Università si rivolge direttamente al referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge al gestore. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del gestore. In caso di impedimento del referente, il gestore dovrà darne tempestivamente notizia al Direttore dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto. Il referente dovrà assicurare il buono ed efficiente andamento del servizio secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, dallo Schema di contratto e dalle prescrizioni evidenziate in sede di offerta tecnica. Il referente dovrà coordinarsi con il Direttore dell'esecuzione di cui allo Schema di contratto. Il referente curerà, raccordandosi con il Direttore dell'esecuzione o suo delegato, la programmazione operativa del servizio, al fine di garantire un ottimale svolgimento delle attività.

ART. 15 - PERSONALE ADDETTO

Il gestore deve mettere a disposizione un adeguato numero di unità di proprio personale ed è

tenuto a garantire l'organizzazione delle risorse umane, rimanendo responsabile sia del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso l'Università che della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti. Per adempiere alle prestazioni il gestore si avvarrà di proprio personale operante sotto la responsabilità esclusiva del gestore stesso, regolarmente assunto, convenientemente esperto e formato, con padronanza della lingua italiana e conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata, certificata da un'attestazione di livello non inferiore a B2 (quale previsto dalla classificazione del Consiglio d'Europa) o equivalente. Il gestore dovrà garantire per tutta la durata del contratto la idoneità fisica, attitudinale e professionale del personale dedicato, l'Università rimane estranea ad ogni rapporto tra il gestore ed il suo personale. Le prestazioni da erogare saranno svincolate da qualsiasi causa di assenza dal servizio del personale del gestore (ferie, maternità, infortunio, malattia ecc.). Il gestore dovrà provvedere a sostituire le unità mancanti con personale proprio in possesso di identiche competenze professionali. Il gestore dovrà garantire che le risorse dedicate al servizio osservino gli obblighi di riservatezza. Il gestore dovrà garantire che il personale dedicato abbia buone doti di comunicazione e di customer care, buone capacità di ascolto e di interazione con gli utenti e con le diverse figure del personale dell'Università. L'Università potrà richiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento lesivo degli interessi dell'utenza.

Eventuali sospensioni ovvero interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non determinano responsabilità a carico delle parti.

ART. 16 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E SEDE DELL'AFFIDATARIO

Per l'espletamento del servizio, non è prevista alcuna concessione – in favore dell'affidatario – di spazi all'interno degli edifici universitari; l'eventuale attività di reperimento di idonea sede in Pavia è interamente a carico dell'affidatario, il quale dovrà provvedere, ove già non disponga di una propria sede nel Comune di Pavia, all'apertura della stessa entro 15 giorni dall'aggiudicazione, pena la decadenza.

La Stazione Appaltante si riserva di svolgere in qualunque momento, anche senza preavviso alcuno, verifiche circa il rispetto del presente obbligo, contestando eventuali disservizi all'affidatario mediante PEC.

ART. 17 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario in rate trimestrali posticipate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura. L'importo di ciascuna rata dipenderà dall'offerta economica presentata dall'affidatario e sarà specificamente indicato in apposito articolo del contratto d'appalto successivamente sottoscritto.

I dati per la fatturazione saranno trasmessi con nota separata.

L'ultima rata verrà messa in pagamento dopo la presentazione della relazione finale (da presentarsi entro la data di scadenza del contratto e verificata la regolare esecuzione del servizio. Al fine di assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, l'Affidatario dovrà comunicare – prima della sottoscrizione del contratto – il conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente atto, nonché i nominativi delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Affidatario, prima della sottoscrizione del contratto, provvede alla costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art.53, comma 4 del D.lgs 36/2023.

ART. 19 – RECESSO UNILATERALE

Le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dando formale comunicazione a mezzo raccomandata o PEC, con preavviso di almeno 2 (due) mesi. In tal caso l'affidatario ha diritto al pagamento delle sole prestazioni che siano state regolarmente svolte.

ART. 20 – MODIFICHE CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Attesa la particolare natura dei servizi richiesti, il cui contenuto è in parte legato ai programmi di mobilità internazionale, l'Università si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120 del D. lgs. n. 36/2023 e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di convenire, nel corso della successiva vigenza contrattuale, l'affidamento di ulteriori prestazioni connesse all'oggetto principale dell'appalto e/o l'affidamento di ulteriori servizi analoghi, in conformità alla legislazione vigente, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità stabilite dal D. lgs. n. 36/2023.

ART. 21 – REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi per il presente appalto è disciplinata dall'art. 60 del D.lgs 36/2023 ai cui contenuti integralmente si rinvia.

ART. 22 – INADEMPIMENTO E PENALI

Costituiscono casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie:

- a) mancata o ritardata sistemazione dello studente dal primo giorno di arrivo a Pavia;
- b) mancato aggiornamento del database alloggi;
- c) mancato o non corretto accoglimento dello studente all'arrivo a Pavia, secondo quanto indicato nel presente contratto;
- d) mancata apertura della sede legale/operativa nel mese di agosto, ai sensi dell'art. 3 del presente Capitolato;
- e) qualunque altro disservizio causato dalla mancata osservanza – da parte dell'affidatario – delle disposizioni del presente capitolato, che abbia come risultato un pregiudizio per l'Università di Pavia e/o per gli utenti eventualmente coinvolti;

Qualora venisse rilevato il verificarsi di uno qualsiasi dei sopra riportati casi di inadempimento, l'Amministrazione, valutate le circostanze, ha la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale complessivo.

In tal caso, il Responsabile del progetto invia all'affidatario formale contestazione scritta, a mezzo PEC, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per presentare controdeduzioni scritte a mezzo PEC. Tali controdeduzioni sono valutate dal Responsabile del progetto che ha la facoltà, se ritenuto necessario, di convocare l'affidatario ai fini della formulazione delle contestazioni in contraddittorio e dell'adozione del provvedimento finale circa l'applicazione della penale.

Nel caso in cui l'importo finale risultante dalla somma delle singole penali irrogate nel periodo di esecuzione del contratto superi il dieci per cento dell'importo contrattuale, l'Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi del successivo art. 23.

L'applicazione delle penali non esclude la richiesta del maggior danno eventualmente subito a causa del disservizio verificatosi.

Qualora l'Università accertasse che l'*Affidatario* si fosse avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia, sarà applicata - per la prima infrazione commessa - una penale pari a € 250,00 per ogni persona non in regola; la

seconda infrazione commessa, comporterà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del successivo art. 23.

Qualora l'Università accertasse che al personale non fossero corrisposti tutti gli emolumenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro verrà applicata una penale pari a € 100 per ogni irregolarità; la seconda infrazione commessa comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Amministrazione provvede in ogni caso a segnalare i fatti di cui sopra alle autorità competenti per l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.

In ogni caso, l'Università si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese *dell'Affidatario*.

L'importo delle penali viene dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento o dalla cauzione definitiva, la quale deve in tal caso essere immediatamente reintegrata.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave o reiterato inadempimento delle prescrizioni contrattuali l'Università diffida l'Affidatario a mezzo PEC ad eliminare tale inosservanza entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui.

Qualora l'inosservanza dovesse permanere, scaduto infruttuosamente il termine di cui sopra, resta in facoltà dell'Università di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito.

È fatta altresì salva la facoltà per l'Università di disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento come indicato nelle clausole del presente contratto.

ART. 24 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., a mezzo PEC senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- cause di decadenza previste dal D. lgs. n. 36/2023;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- violazione della normativa in materia di subappalto;
- violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del personale dipendente e dei soci lavoratori, nel caso di soci lavoratori;
- violazione del Protocollo di legalità sottoscritto tra Università e Prefettura di Pavia di cui al successivo art. 25;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente capitolato.

La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo all'appaltatore, della cauzione definitiva.

ART. 25 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Appaltatore prende atto che l'Università di Pavia, in data 26 novembre 2014, ha sottoscritto con la Prefettura di Pavia il Protocollo di legalità sulla prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa.

Tale Protocollo, le cui clausole sono accettate dall'Appaltatore, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegato allo stesso per esplicita volontà delle parti.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del contratto successivamente sottoscritto tra l'Università di Pavia e l'affidatario del servizio, è competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

ART. 27 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Università ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Università.

L'affidatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidataria stessa a gare e appalti. L'esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali di proprietà dell'Università, Titolare del trattamento, che l'impresa aggiudicataria si obbliga a trattare in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR) ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge. L'affidatario dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse idonee a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento svolto per conto dell'Università sia conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e si impegna a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati, compreso il rispetto, ove possibile, dell'applicazione delle Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni emanata da AgID.

La durata del trattamento è pari alla durata delle attività contrattuali fermo restando che, anche successivamente alla cessazione degli effetti del contratto, compresi gli eventuali rinnovi, o alla revoca per iscritto della nomina, l'impresa aggiudicataria dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare delle quali sia venuta a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle necessarie all'espletamento dei servizi descritti nel capitolato.

Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore accetta espressamente di essere nominato per la durata del contratto stesso -Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 e decadrà in caso di revoca o interruzione anticipata dell'incarico.

L'Impresa aggiudicataria, Responsabile del trattamento nei limiti delle prestazioni contrattualmente dovute, si impegna a:

- trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente, nell'ambito esclusivo delle finalità per le quali eroga i propri Servizi in favore del Titolare;
- garantire che i propri dipendenti e collaboratori, autorizzati al trattamento dati, si siano impegnati alla riservatezza e siano adeguatamente formati rispetto agli obblighi e ai comportamenti da tenere nel trattamento dei dati personali;
- vigilare sull'operato dei propri dipendenti e collaboratori, amministratori di sistema ed eventuali
- sub-responsabili, facendo sottoscrivere a costoro un apposito impegno di riservatezza;
- adottare le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR appropriate ed adatte a garantire

un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione;

- tenere un registro dei trattamenti in qualità di Responsabile, ex art. 30 del GDPR;
- rispettare le condizioni previste dal GDPR nel ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) imponendogli i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati a cui è soggetta, compreso il rispetto delle Misure di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR appropriate. Il Titolare autorizza il Responsabile a ricorrere ad altri Responsabili (di sub- responsabili). Il Responsabile comunica anticipatamente e per iscritto al Titolare del trattamento di ogni cambiamento ravvisato riguardante l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili (sub- responsabili). Il Titolare ha il diritto di opporsi, ai sensi dell'art. 28 par. 2, del GDPR, alla nomina e/o alla sostituzione del sub-responsabile effettuata dal Responsabile, dandone motivazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. Il Responsabile ha la facoltà di indicare un nome ulteriore o di trattenere le relative competenze, con comunicazione scritta entro il termine dei successivi 5 giorni. In ogni caso, la nomina diviene effettiva qualora il TITOLARE non abbia sollevato obiezioni nel termine a lui concesso. Permane in capo al Responsabile del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi posti in capo ai sub-responsabili nominati dallo stesso Responsabile;
- assistere il Titolare del trattamento, tenendo conto della natura del trattamento stesso, con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- garantire la cancellazione o la restituzione di tutti i dati personali, su richiesta del Titolare del trattamento, al termine della prestazione dei Servizi relativi al trattamento, nonché la cancellazione delle copie esistenti, salvo che la legge non preveda la conservazione di tali dati;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR;
- consentire e contribuire alle attività di revisione e ispezione realizzate dal Titolare del trattamento o da soggetto da questi delegato.

L'impresa aggiudicataria si impegna, ad informare tempestivamente il Titolare di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita di dati o di loro aggiornamenti, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento dei propri obblighi di notifica delle suddette violazioni al Garante ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR. La comunicazione al Titolare dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo amministrazione-centrale@certunipv.it entro e non oltre le 24 ore dal momento in cui il Responsabile è venuto a conoscenza della violazione.

L'impresa aggiudicataria si impegna a conformarsi, ove ne ricorrano i presupposti, al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 "Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento", così come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell'Autorità.

La nomina dell'impresa aggiudicataria a Responsabile del trattamento (ai sensi dell'Art. 28

Regolamento UE 2016/679 - GDPR) avrà durata fino alla scadenza contrattuale e decadrà in caso di revoca o interruzione anticipata del contratto.

ART. 28 – SPESE DEL SUCCESSIVO CONTRATTO

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del successivo contratto per l'affidamento del servizio sono a carico del soggetto affidatario. L'onere per IVA., come da legge, è a carico dell'Università.

ART. 29 – NORMA FINALE DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti norme del D. lgs. n. 36/2023 e del Codice civile.